

## 2 INQUADRAMENTO NORMATIVO

La legge 21 novembre 2000 n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”, stabilisce che alla Regione spettano le funzioni di programmazione, organizzazione e coordinamento generale delle attività volte alla previsione, prevenzione e alla lotta attiva contro gli incendi boschivi, in armonia con la pianificazione nazionale e comunitaria in materia.

La medesima legge 353/2000 all’art. 7 comma 3 stabilisce che “Le Regioni programmano la lotta attiva ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 3, lettera h), e assicurano il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali istituendo e gestendo con una operatività di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo le sale operative unificate permanenti (SOUP), avvalendosi, oltre che delle proprie strutture e dei propri mezzi aerei di supporto all’attività delle squadre a terra:

...omissis...

b) di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco;

La legge 353/2000 attribuisce quindi al Volontariato un ruolo attivo nell’ambito delle attività di antincendio boschivo, subordinandone l’impiego alla presenza di adeguata preparazione professionale e di accertata idoneità fisica qualora il volontario sia impegnato nello spegnimento sul fronte del fuoco.

In Regione Liguria il coordinamento delle operazioni di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi sono affidate al Corpo Forestale dello Stato e sono regolamentate dalla Convenzione approvata con DGR 952/2012.

La pianificazione regionale in materia di antincendio boschivo è stabilita dal **Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi** previsto dall’art. 3 comma 1 della L. 353/2000. Il primo Piano elaborato ai sensi della L. 353/2000 è stato approvato con la DGR 1402/2002 ed è stato revisionato con la DGR 233/2010. Annualmente vengono apportati aggiornamenti approvati con specifiche deliberazioni.

Il *Volontario AIB* opera nell’ambito dello **SCENARIO di RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO** come individuato nell’allegato 1 del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 12/01/2012.

Il Decreto interministeriale 13/04/2011 “Disposizioni in attuazione dell’articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” ha, tra l’altro, stabilito che “le disposizioni contenute nel decreto legislativo 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si applicano ai volontari delle cooperative sociali, **agli appartenenti alle organizzazioni di protezione civile, della Croce Rossa Italiana, del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, ai Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e alla componente volontaria del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco** - oggetto del decreto del 13 aprile tenendo conto delle seguenti esigenze:

- a) necessità di intervento immediato anche se non pianificato;
- b) organizzazione di uomini, mezzi e logistica improntata a carattere di immediatezza operativa;
- c) imprevedibilità e indeterminatezza del contesto degli scenari emergenziali nei quali il volontario opera tempestivamente e conseguente impossibilità di valutare tutti i rischi connessi come disposto dagli articoli 18 e 29 del decreto legislativo 81;
- d) necessità di derogare alle procedure e agli adempimenti sulle scelte in materia di prevenzione e protezione, prevalentemente per gli aspetti formali, osservando ed adottando comunque criteri operativi in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone coinvolte.”

L’applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale per la sicurezza dei volontari non può comportare l’omissione o il ritardo degli interventi sul territorio per gli eventi previsti dalla

legge 24 febbraio 1992, n. 225 – “Istituzione del servizio nazionale della protezione civile” e dalla legge 21 novembre 2000, n. 353 – “Legge-quadro in materia di incendi boschivi. (art. 2)”.

Come previsto dall’art. 3 del decreto 13/04/2011, i volontari di protezione civile sono equiparati ai lavoratori esclusivamente per le attività specificate all’articolo 4, commi 1 e 2 (formazione, informazione e addestramento, controllo sanitario, dotazione di attrezzature e dispositivi di protezione individuale), fermo restando il dovere di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti nelle sedi delle organizzazioni e sui luoghi di intervento, formazione ed esercitazioni.

Sulla base della vigente normativa in materia di antincendio boschivo, pertanto il Volontario di protezione civile che viene impiegato in attività di spegnimento dell’incendio di vegetazione (di seguito *Volontario AIB*), deve osservare i requisiti minimi di operatività come indicati nel paragrafo 12.5.